



C.O.A. NAPOLI NORD
Anno/N. Prot. : 2021 / 000934
Data prot. : 08/03/2021
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 04

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

UFFICIO DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Segreteria 081 2239734- 9735 Email: dirigenzaamministrativa.tribunale.napoli@giustizia.it

N°

Napoli,

OGGETTO: Legge 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020 - Modalità Operative relative al deposito degli atti di impugnazione sulle caselle pec dedicate al deposito atti penali

Il Presidente del Tribunale

Il Dirigente Amministrativo

Letto l'articolo 24 del Decreto Legge 137 del 28 Ottobre 2020 nella parte in cui prevede che "Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio;

Letta la nota della DGSIA Prot. 0035863 del 5/11/2020 con quale veniva richiesto agli uffici giudiziari di indicare il personale da associare alle diverse caselle di posta elettronica certificata assegnate a ciascun ufficio;

Letto, altresì, il provvedimento della DGSIA Prot. 10791 del 9/11/2020 con il quale sono stati individuati gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legge 28 Ottobre 2020, n.137 e sono state contestualmente fissate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alle ulteriori modalità di invio;

Preso atto che al Tribunale di Napoli sono state assegnate sei caselle di posta elettronica certificata e precisamente:

depositoattipenali1.tribunale.napoli@giustiziacert.it
depositoattipenali2.tribunale.napoli@giustiziacert.it
depositoattipenali3.tribunale.napoli@giustiziacert.it



depositoattipenali4.tribunale.napoli@giustiziacert.it

depositoattipenali5.tribunale.napoli@giustiziacert.it

depositoattipenali6.tribunale.napoli@giustiziacert.it

Ritenuto che, al fine di assicurare la massima efficienza nel monitoraggio delle diverse caselle di posta elettronica assegnate al Tribunale di Napoli, le summenzionate PEC tra gli uffici del settore penale sono state distribuite nel rispetto del seguente schema:

Settore Gip

depositoattipenali1.tribunale.napoli@giustiziacert.it

depositoattipenali2.tribunale.napoli@giustiziacert.it

Settore Dibattimento

Sezioni 1°- 11°, 3°- 5°, 4°- 7°

depositoattipenali3.tribunale.napoli@giustiziacert.it

Sezioni 6°- 9°, Corte di Assise , Misure di Prevenzione

depositoattipenali4.tribunale.napoli@giustiziacert.it

Settore Riesame

depositoattipenali5.tribunale.napoli@giustiziacert.it

Sezione Distaccata di Ischia

depositoattipenali6.tribunale.napoli@giustiziacert.it

Letto, altresì, l'art.24 del Decreto Legge come modificato dalla legge di conversione 176/2020 del 18 dicembre 2020 e precisamente al comma 6 bis e ss. nella parte in cui è espressamente disciplinata la modalità di deposito telematico anche per gli atti d'impugnazione in materia penale;

Rilevato che, alla luce del quadro normativo innanzi richiamato e dei provvedimenti organizzativi già disposti, appare opportuna una ricognizione delle direttive da seguire da parte del personale di magistratura e del personale amministrativo del settore penale nell'ambito delle rispettive competenze in merito al deposito degli atti penali per i quali è consentito il deposito telematico;

d'intesa con il Presidente Coordinatore del settore penale, del settore Riesame e della Sezione G.I.P.;

sentiti i Magrif del settore penale



dispongono:

il deposito telematico degli atti relativi ai processi penali è disciplinato nel rispetto delle seguenti prescrizioni da osservarsi inderogabilmente:

il deposito degli atti penali nelle caselle di cui premessa è consentito esclusivamente all'utenza dell'Avvocatura;

in ordine al formato dell'atto del procedimento penale e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico si indicano le seguenti specifiche tecniche informatiche di cui all'art. 3 del Provvedimento del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati - Ministero della Giustizia (m_dg.DOG.09/11/2020,019791.id):

L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:

- formato PDF, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;*
- sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata*

I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

- formato PDF;*
- le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.*

Le tipologie di firma ammesse sono PADES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante

La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte

**A titolo esemplificativo e non meramente esaustivo, il deposito è consentito per le seguenti principali tipologie di istanze e/o richieste:*

- liste testi*
- richieste di riti alternativi*
- istanze relative a misure cautelari personali e/o reali*
- nomine dei difensori*
- eventuali impedimenti alla partecipazione all'udienza*
- istanze di ammissione al gratuito patrocinio*
- Impugnazioni***

Restano in ogni caso escluse, le istanze di liquidazione, le istanze di copia e qualsiasi richiesta relativa allo stato dei processi (es: rinvii d'udienza) ovvero di appuntamento per accesso agli Uffici, che



saranno pertanto ritrasmesse alle pec dalle quale sono state inviate e per le quali si rinvia alle modalità di deposito già in atto.

Per una rapida ed efficiente lettura e per gli adempimenti consequenziali, gli avvocati sono invitati ad indicare nell'oggetto della mail il numero del procedimento, la sezione e il nome del magistrato assegnatario; con riferimento agli atti destinati al riesame si richiede, tra l'altro, l'indicazione del numero del procedimento e dell' Ufficio che ha emesso il provvedimento cui l'atto si riferisce

Con specifico riferimento agli atti di impugnazione, si richiama alla osservanza di quanto disposto al comma 6-ter e quinquies dell'art. 24 dl 137/2020 come modificato dalla legge di conversione 176/2020, in ordine alla competenza funzionale dell'Ufficio Giudiziario legittimato a ricevere l'impugnazione con invito ad indicare con la dovuta precisione, nell'oggetto della mail di trasmissione dell'atto di impugnazione allegato, la sezione destinataria, il giudice/collegio che ha emesso il provvedimento e gli estremi identificativi della procedura cui l'impugnazione si riferisce (RGD- RGNR - n. sentenza)

Esclusione del deposito telematico dell'impugnazione mediante invio alla casella pec dedicata di altri Uffici giudiziari ed osservanza di quanto disposto al comma 6-ter dell'art. 24 D.L. 137/2020 come modificato dalla legge di conversione 176/2020, che impone il deposito telematico degli atti di impugnazione mediante invio alla casella pec "dedicata" dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, in ragione dell'inapplicabilità dell'art 582 comma 2 c.p.p., salvo quanto previsto per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, per le quali il comma 6 - quinquies richiama la competenza funzionale del Tribunale ai sensi dell'art 309 comma 7 c.p.p., imponendo il deposito telematico mediante invio telematico alla sola casella dedicata di tale Tribunale

In ragione della richiamata inapplicabilità dell'art 582 comma 2 c.p.p., non essendo consentito il deposito, sulle pec "dedicate", di impugnazioni cc.dd esterne ovvero relative a provvedimenti emessi da Uffici Giudiziari diversi rispetto a quello intestatario della pec di destinazione, l'Ufficio ricevente, verificatane la non associabilità ad alcuna sentenza/ordinanza dell'Ufficio, lo restituirà immediatamente alla pec di provenienza onde consentirne la trasmissione, a cura del difensore e nel rispetto dei termini di impugnazione, all'Ufficio Giudiziario competente

Le caselle di posta elettronica saranno consultate e contestualmente lavorate dal personale delle cancellerie penali dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 nel rispetto dell'orario ordinario di lavoro relativo all'organizzazione delle cancellerie dell'ufficio giudiziario e di conseguenza gli atti pervenuti in giorni e/o orari diversi da quelli innanzi indicati, potranno essere lavorati nel primo giorno utile immediatamente successivo

Le caselle di posta elettronica indicate nella presente disposizione sono sostitutive di quelle già in uso per la gestione dei servizi di cancelleria del Tribunale (ad eccezione del servizio per la gestione delle richieste copie atti per il quale si confermano le disposizioni relative al ricorso al front office ovvero all'uso delle peo già in uso per le sezioni)

nel rispetto di quanto disposto al punto precedente, eventuali comunicazioni aventi carattere amministrativo ovvero da gestire con altre forme di rito telematico e/o cartaceo, non avendo



alcun valore giuridico rispetto a quanto espressamente previsto dall'art. 24 del decreto legge 137/2020, non costituiranno oggetto di alcuna lavorazione da parte del personale di cancelleria

la suindicata modalità operativa verrà meno alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (art. 24 co.4 D.L. 137/2020 cit.)


Altrei dispongono

l'immediata comunicazione della presente disposizione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati per la sua massima osservanza, onorando l'Ufficio Innovazione del Tribunale a voler provvedere anche alla sua diffusione a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli.

Infine, invitano

nello spirito di collaborazione istituzionale, al fine di consentire la massima efficienza nel monitoraggio e la tempestività degli adempimenti a carico degli Uffici, i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati a sensibilizzare i propri iscritti in merito alla necessità che la trasmissione degli atti di impugnazione di "spettanza di questo Tribunale", sia effettuata nel rispetto della distribuzione interna tra le sezioni delle pec "dedicate", come indicata in parte motiva, avendo cura di individuare correttamente la pec associata alla sezione competente in relazione al provvedimento impugnato, ovvero competente per l'impugnazione nel caso di riesame o appello avverso ordinanze relative a misure cautelari

Il Presidente del Tribunale
Dr.ssa Elisabetta Garzo



Il Dirigente Amministrativo
Dr. Fabio Iappelli

